

Regolamento sulle nuove scommesse sportive

Automobilismo-Motociclismo

Trascrizione integrale del

DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
2 agosto 1999, n. 278

Relativo al

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n°133, pubblicato sulla serie generale della gazzetta ufficiale del 11-8-1999 n°187.

CAPO I

Art.1

Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa

1. E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, e con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
2. Per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.

Art.2

Concessionari abilitati

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
2. L'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

Art.3

Esercizio delle scommesse

1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

Art.4

Revoca delle autorizzazioni

1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 nei casi in cui i concessionari abilitati abbiano compiuto violazioni passibili.
2. di provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, e dell'articolo del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, nonché nei casi in cui essi commettano gravi violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del Capo I del presente regolamento.

Art.5

Programma di accettazione delle scommesse

1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.
2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.
3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.

Art.6

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'Erario.

Art.7

Attribuzione di aggi

1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 dello stesso aggio, previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
2. L'aggio ai concessionari abilitati varierà al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.

Art.8

Accettazione delle scommesse

1. I concessionari abilitati presentano, anche in via telematica, per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, la dichiarazione di inizio attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale, recante l'indicazione dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione.

Art.9

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del Capo I del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è disciplinata secondo la modalità e mediante gli organi di cui all'articolo 38 del regolamento del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

CAPO II

Art.10

Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore

1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101", collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de L'Automobile - FIA.

Art.11

Esercizio della scommessa

1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101" è riservato al Ministero delle finanze.
2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.
4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.
5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.
6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de L'Automobile - F.I.A. - vanta diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 1 del presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno, è riservato, tramite apposita convenzione, alla F.I.A. ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite e, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 13, comma 9, del presente regolamento, sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 novembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.
7. Qualora la F.I.A. abbia delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101", secondo le modalità stabilite al Capo II del presente regolamento. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.

Art.12

Caratteristiche della scommessa

1. La scommessa "Formula 101" consiste nel pronosticare le prime otto vetture classificate, secondo l'ordine di arrivo, nelle gare di Gran Premio del Campionato Mondiale di Formula Uno. L'ordine di arrivo - riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture ed i relativi piloti che partecipano al Gran Premio - è quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. in vigore. L'ordine d'arrivo è pubblicato nell'apposito Notiziario prodotto dalla F.I.A. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.

Art.13

Modalità di scommessa

1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito il seguente punteggio:
 - 1° classificato: punti 17;
 - 2° classificato: punti 15;
 - 3° classificato: punti 14;
 - 4° classificato: punti 13;
 - 5° classificato: punti 12;
 - 6° classificato: punti 11;
 - 7° classificato: punti 10;
 - 8° classificato: punti 9;
 - dal 9° classificato in poi: punti 0.
2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno che, per qualunque motivo, non partecipa al Gran Premio, riceve zero punti.
3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma dei punti relativi alle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a "101".
4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due vetture, viene attribuito ad entrambe il punteggio ottenuto dalla media dei punteggi relativi alla posizione di classifica ex aequo ed a quella immediatamente successiva. L'ordine di arrivo prosegue dalla ulteriore posizione successiva. La medesima procedura si applica nel caso di ex aequo tra più di due vetture. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle vetture classificate ex aequo è indifferente l'ordine d'arrivo pronosticato dal giocatore.
5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta. Il 90 per cento del montepremi è ripartito in tre categorie: ORO, ARGENTO E BRONZO. Il rimanente 10 per cento del montepremi (Jackpot) è riservato ai giocatori che realizzano il punteggio massimo di "101". I premi di categoria ORO sono assegnati ai giocatori che realizzano il punteggio più alto. I premi di categoria ARGENTO sono assegnati ai giocatori che realizzano il secondo punteggio più alto. I premi di categoria BRONZO sono assegnati ai giocatori che realizzano il terzo punteggio più alto.
6. Il premio di categoria ORO è pari a 20 volte il premio di categoria BRONZO. Il premio di categoria ARGENTO è pari a 5 volte il premio di categoria BRONZO. Per il calcolo del premio di categoria BRONZO si divide il 90 per cento del montepremi per il numero N così calcolato: $N = (N1 \times 20) + (N2 \times 5) + (N3 \times 1)$ dove N1 corrisponde al numero delle colonne vincenti la categoria ORO, N2 corrisponde al numero delle colonne vincenti la categoria ARGENTO e N3 al numero delle colonne vincenti la categoria BRONZO.
7. Nel caso in cui per una scommessa oltre ai vincitori della categoria ORO non vi siano altri vincitori, ovvero oltre ai vincitori delle categorie ORO e ARGENTO non vi siano vincitori della categoria BRONZO, l'ammontare del montepremi viene sempre assegnato ai vincitori della o delle altre categorie, seguendo il calcolo di cui al comma 6. Qualora non si realizzino vincite, l'ammontare complessivo del montepremi destinato alle tre categorie si cumula con quello del concorso successivo e così di seguito fino alla scommessa in cui saranno realizzate vincite.
8. Nel caso in cui per una scommessa non sia realizzato il punteggio di "101", l'ammontare del Jackpot si cumula con quello della scommessa successiva e così di seguito. Nel caso in cui il Jackpot cumulato nelle precedenti scommesse superi il valore di 20 miliardi, la somma eccedente viene aggiunta alla somma destinata ai premi delle tre categorie ORO, ARGENTO e BRONZO. Se nell'ultima scommessa del campionato non si realizza il punteggio massimo di << 101 >>, l'importo del Jackpot viene cumulato con quello delle tre categorie : ORO, ARGENTO e BRONZO.
9. In assenza di vincite nell'ultima scommessa del calendario annuale dei Gran Prem, il montepremi cumulato è assegnato a 101 giocatori estraendo, secondo le modalità seguite per le lotterie nazionali, centouno numeri corrispondenti a quelli di altrettanti scontrini giocati in tale ultima scommessa. Per le giocate superiori alla giocata minima di due colonne il numero dello scontrino verrà registrato nel sistema per un numero di volte pari al rapporto tra il numero delle giocate effettuate e la giocata minima. L'estrazione è effettuata, sotto la propria responsabilità, dal Ministero delle finanze o da terzi sotto la diretta vigilanza dell'Amministrazione finanziaria. Dell'estrazione viene data comunicazione preventiva ai concessionari, che ne danno notizia sul Bollettino Ufficiale delle vincite di cui al comma 2 dell'articolo 17.
10. In caso di annullamento di un Gran Premio, il montepremi cumulato è assegnato a 101 giocatori, con l'osservanza della procedura di cui al comma 9.

Art.14

Modalità di accettazione della scommessa

1. Le giocate sono effettuate utilizzando schedine contraddistinte dal logo "Formula 101" prodotte da ogni concessionario. Le schedine dovranno presentare caratteristiche comuni, definite dalla F.I.A. in modo da garantire identiche modalità di gioco.
2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.
3. I Concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa Formula 101, in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.
4. La giocata minima si compone di due colonne su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.
5. E' altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.
6. Per ogni Gran Premio, la F.I.A. comunica agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.
7. La posta unitaria di scommessa è di lire 1000 (pari a Euro 0,52) per colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio, e di lire 2000 (pari a Euro 1,03) per le giocate effettuate successivamente.
8. Il giocatore è tenuto a corrispondere al raccoglitore del gioco, a titolo di rimborso spese e compenso, la somma di lire 70 (pari ad Euro 0,04) per ogni colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio, e di lire 140 (pari ad Euro 0,08) a colonna per le giocate effettuate successivamente.

Art.15

Validità delle giocate

1. Le giocate sono valide e produttive d'effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri d'elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.
2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico un archivio contenente per ciascun Gran Premio, gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero delle Finanze. Nelle eventualità previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, alla F.I.A.

Art.16

Rimborsi e reclami

1. Qualora le matrici rilevino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni, di cui all'articolo 14, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri d'elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale di cui all'articolo 16. Il giocatore in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.
3. Attraverso la dichiarazione d'esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro 30 giorni decorrenti dalla data d'affissione del Bollettino Ufficiale.
4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di 15 giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

Art.17

Bollettino delle vincite

1. La F.I.A. per ogni corsa di Gran Premio, riceve da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del Notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato, rispettivamente, i tre punteggi più alti tra tutte le giocate raccolte. Sulla base dei dati ricevuti la F.I.A.; entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redige il Bollettino Ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmette ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione finanziaria.
2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino Ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione finanziaria concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.
3. Il Bollettino Ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria ed è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art.18

Pagamento delle vincite

1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino Ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.
2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a lire 4.500.000 (pari a Euro 2.324,06) avviene direttamente presso il punto gioco dove è stata effettuata la giocata.
3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a lire 4.500.000 (pari a Euro 2.324,06) è eseguito dal concessionario, o dai suoi delegati.
4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. accredita la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.

Art.19

Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari

1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:
 - a) l'incasso della raccolta;
 - b) il compenso di spettanza del raccoglitore;
 - c) l'importo delle vincite pagate;
 - d) l'importo delle vincite ancora da pagare;
 - e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.
2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:
 - a) l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;
 - b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;
 - c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

Art.20

Versamenti dei raccoglitori ai concessionari

1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 19 secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.
2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.
3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 19.
4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

Art.21

Oneri e compensi

1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:
 - a) Il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
 - b) Il compenso per il concessionario medesimo;
 - c) L'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 18.
2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.
3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, del presente regolamento, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, numero 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli, per ogni Gran Premio, dalle somme dovute ai sensi del comma 1.

Art.22

Canone di concessione

1. Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:
 - scaglione 3,00% sino a 500 miliardi di raccolta annua
 - scaglione 2,00% oltre 500 miliardi di raccolta annua

Art.23

Versamento del prelievo e dell'imposta

1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel Capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
2. La F.I.A. provvede al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.

Art.24

Obbligo dei concessionari di rendiconto all'amministrazione finanziaria

1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente alla Amministrazione finanziaria indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.

Art.25

Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. L'Amministrazione finanziaria esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.